

Il nesso di causalità (c.d. “nesso eziologico”)

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dell'infortunio è la sussistenza del nesso eziologico tra il lavoro ed il verificarsi del rischio: infatti, come ha insegnato il Carnelutti, l'infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta sia il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza l'infortunio stesso.

Quindi, in definitiva, perché il sinistro sia indennizzabile, non è sufficiente né necessario che questo sia avvenuto durante l'orario di lavoro e sul luogo di lavoro, ma è invece indispensabile che il rischio del verificarsi dell'evento dannoso sia stato posto in essere dal lavoro.

Tali concetti sono stati riassunti, dal Supremo Collegio, in varie pronunce, precisando che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa sussista un nesso eziologico, l'infortunio è indennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio tipico della prestazione lavorativa, con la conseguenza che anche il rischio generico, gravante sul lavoratore come su ogni altra persona, può rientrare nell'oggetto dell'assicurazione, purché sussista tra il sinistro e la prestazione stessa un nesso causale tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività.

La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che per la sussistenza del rischio professionale, rilevante ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, è necessario e sufficiente che la condotta dell'assicurato sia comunque inerente all'esecuzione del lavoro e posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo.

Da tale orientamento, si desume che il nesso di occasionalità tra il lavoro ed il sinistro cessa di sussistere quando l'evento lesivo sia ricollegabile al c.d. “rischio elettivo”, cioè a quella particolare situazione nella quale il lavoratore sia venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti al lavoro da svolgere.

Giova ricordare che, ai fini della operatività della tutela assicurativa e dell'attribuzione delle relative prestazioni, ove l'evento dannoso dipenda dal rischio specifico vero e proprio, insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero da un rischio, pur sempre specifico, ma improprio, insito in attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse o strumentali allo svolgimento delle mansioni stesse, non rileva l'eventuale comportamento colposo del lavoratore medesimo.

Quindi, il nesso di occasionalità va riconosciuto indipendentemente dal fatto che il sinistro avrebbe potuto, in ipotesi, essere evitato o ridotto nelle conseguenze da una maggiore prudenza, diligenza o attenzione dell'infortunato.

E' interessante ricordare alcuni casi di insussistenza o rottura del nesso causale:

- Nell'ipotesi dell'infortunio occorso al lavoratore che aveva raggiunto il posto di lavoro non attraverso il percorso ordinario, ma attraverso un percorso diverso ed interdetto da una catena, nello scavalcare la quale era inciampato procurandosi lesioni (Cass. 1 settembre 1997, n. 8269).
- Nel caso del portiere di uno stabile, che aveva subito danno mentre eseguiva la pulizia di una vetrata, avvelendosi, quale mezzo di sopraelevazione, di un tavolinetto in cattive condizioni di manutenzione, benché avesse a disposizione una scale, peraltro non conforme alle specifiche prescrizioni della normativa antinfortunistica.
- Nel caso del guardiano deceduto per essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparatogli da un bambino che era venuto accidentalmente in possesso dell'arma mentre si trovava nell'alloggio-ufficio nel quale il suddetto guardiano, proprietario dell'arma, espletava le sue mansioni (Cass. 9 novembre 1982, n. 5915).
- Nel caso del camionista infortunatosi mentre, alla guida di un'autovettura, eseguiva la perlustrazione della strada che avrebbe dovuto percorrere con un autotreno sovraccarico, al fine di sfuggire al controllo della polizia stradale (Cass. 19 febbraio 1983, n. 1274).
- Nel caso di un'operaia cucitrice che, incline a manifestazioni di perdita della coscienza a causa di turbe isteriche, era svenuta mentre era intenta al lavoro, riportando lesioni a causa della caduta (Cass., 20 novembre 1985, n. 5738).

- Nel caso del lavoratore che, rimuovendo una cassa nel corso delle operazioni di smantellamento di un fabbricato già adibito a caserma, l'aveva aperta estraendone una bomba, che faceva esplodere tirando la spoletta (Cass. 12 giugno 1987, n. 5169).
- Nel caso del lavoratore che, durante una sosta dell'attività lavorativa, sedutosi sopra le forche di un elevatore, aveva chiesto ad un collega, a sua volta seduto al posto di manovra, di sollevare tali forche ed aveva battuto il capo contro una trave di cemento, cadendo poi a terra, non essendo l'inesperto manovratore in grado di arrestare la macchina (Cass., 29 novembre 1984, m. 6247).
- Nel caso del lavoratore caduto per un attacco epilettico in una vasca nella quale aveva deciso "di propria iniziativa e per un bisogno personalissimo" di fare un pediluvio (App. Lecce, 17 luglio 1979).
- Nel caso dell'agricoltore feritosi a seguito della rottura di un fiasco, mentre, nell'intervallo del lavoro, stava consumando il solito pasto (Comm. Arb. Centr., 4 luglio 1936)
- Nel caso dell'agricoltore addetto alla mietitura che, per refrigerarsi, si era tuffato in un fiume, annegando (Trib. Sassari, 21 luglio 1956).

Infine, il nesso eziologico fra occasione di lavoro ed infortunio viene sempre meno quando l'attività, nel corso della quale l'infortunio si è verificato, sia da qualificare come attività illecita penalmente perseguibile o sia eseguita per compiere un illecito.